

Piano Operativo ANPAL Servizi 2017-2020

Vademecum per la gestione degli aspetti burocratico-amministrativi legati alla disciplina dei permessi di soggiorno

**Aggiornamento e sviluppo, al 17 dicembre 2018, del documento
“Proposta per lo sviluppo di strumenti e metodologie
a supporto degli operatori dei Centri per l’impiego”**

Include le novità introdotte dal D.L. n. 113/2018

Azioni di trasferimento – sessioni informative

a cura di:

LINEA 2 – Rafforzamento dei Servizi
per il lavoro per target svantaggiati

Divisione Servizi per il Lavoro

Versione N. 3 del 17 dicembre 2018

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO- AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Sommario

PREMESSA.....	4
1. L'ISCRIZIONE DEI CITTADINI NON COMUNITARI AL CENTRO PER L'IMPIEGO	6
1.1 IL RILASCIO DELLA DID ON LINE E LA PROFILAZIONE QUANTITATIVA	6
Requisiti per rilasciare la DID Online	6
Codice Fiscale provvisorio	6
Titoli di studio conseguiti all'estero.....	7
1.2 LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE AI SERVIZI PER L'IMPIEGO	8
Codice Fiscale	8
Documento di identità	8
Titolo di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa	9
2. I PERMESSI DI SOGGIORNO IN FUNZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO	11
2.1 Permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività lavorativa	12
Permesso di soggiorno per motivi di LAVORO SUBORDINATO	12
Permesso di soggiorno per motivi di LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE	13
Permesso di soggiorno per motivi di LAVORO AUTONOMO.....	15
Permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE	16
Permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI	17
Permesso di soggiorno UE PER LUNGO SOGGIORNANTI (EX CARTA DI SOGGIORNO).....	18
Permesso di soggiorno per RICHIESTA ASILO.....	19
Permesso di soggiorno per ASILO POLITICO	20
Permesso di soggiorno per PROTEZIONE SUSSIDIARIA	21
Permesso di soggiorno per MOTIVI UMANITARI	22
Permesso di soggiorno per "CASI SPECIALI" – REGIME TRANSITORIO.....	24
(equivalente per la durata del regime transitorio al permesso per "MOTIVI UMANITARI" – ORA ABROGATO –)	24
Permesso di soggiorno per "PROTEZIONE SPECIALE"	26
(INTRODOTTO DAL D.L. n. 113/2018)	26
Permesso di soggiorno PER CALAMITA'	27
(introdotto dal dl 113/18)	27
Permesso di soggiorno PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE.....	28
(introdotto dal dl 113/18)	28
Permesso di soggiorno per "CASI SPECIALI"	29
PROTEZIONE SOCIALE ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/1998	29
PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO ai sensi dell'art 22 co. 12 quater D. Lgs. 286/1998	29
VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA ai sensi dell'art. 18 bis D.Lgs. n. 286/1998.....	29
Permesso di soggiorno per APOLIDIA	30

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO- AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per MINORE ETÀ	31
2.2 PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CONDIZIONI PARTICOLARI	32
Permesso di soggiorno per motivi di STUDIO / FORMAZIONE	33
Permesso di soggiorno per motivi di TIROCINIO	35
Permesso di soggiorno per ASSISTENZA MINORE	36
Permesso di soggiorno rilasciati in CASI PARTICOLARI DI INGRESSO ex ART. 27 del TESTO UNICO IMMIGRAZIONE .	37
e	37
permessi rilasciati per MOTIVI DI: RICERCA SCIENTIFICA; ATTIVITA' SPORTIVA; LAVORO DI TIPO ARTISTICO; VACANZA LAVORO; MISSIONE VOLONTARIATO	37
Permesso di soggiorno PER CURE MEDICHE	38
Permesso di soggiorno PER CURE MEDICHE ex art. 19 co. 2 lett. d-bis D.Lgs. n. 286/1998 (introdotto dal D.L. n. 113/2018)	39
Permesso di soggiorno PER RESIDENZA ELETTIVA	40
2.3 PERMESSI DI SOGGIORNO CHE NON CONSENTONO ATTIVITÀ LAVORATIVA	42
Permesso di soggiorno per Turismo / Motivi religiosi / Affari / Giustizia / Attesa cittadinanza / Attesa apolidia	42
2.4 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA REGISTRAZIONE DEL DATO SUL PERMESSO DI SOGGIORNO NEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO	43
3. FOCUS SUI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	44
3.1 Forme di protezione nell'ordinamento giuridico italiano	44
LO STATUS DI RIFUGIATO	46
LO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA	47
IL RICHIEDENTE ASILO/ RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE	48
3.2 I diritti dei richiedenti/titolari di protezione in materia di accesso al lavoro	50

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

PREMESSA

Il presente elaborato rappresenta un aggiornamento del documento «*La presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria*» nel quale è stata sviluppata una **proposta di lavoro** per lo **sviluppo di strumenti e metodologie a supporto degli operatori dei Centri per l'Impiego per facilitare il processo di presa in carico di target svantaggiati di migranti**, in particolare i **richiedenti e i titolari di protezione internazionale e umanitaria**.

Questo documento è un **vademecum di supporto agli operatori dei centri per l'impiego** per affrontare dei nodi critici che si possono presentare nella fase iniziale del processo di presa in carico, dall'accoglienza alla stipula del patto di servizio personalizzato (LEP A, B, C e D). I contenuti sviluppati nel vademecum sono stati predisposti anche sotto forma di slide in power point, quale materiale informativo che può essere consultato dagli operatori dei centri per l'impiego, anche con il supporto degli operatori di Anpal Servizi.

In particolare, gli argomenti sviluppati sono:

- l'iscrizione dei cittadini extra-UE ai Centri per l'impiego: il rilascio e la convalida della DID, i documenti necessari all'iscrizione e all'aggiornamento della Scheda Anagrafico Professionale - SAP;
- i permessi di soggiorno che consentono di accedere ai servizi per il lavoro e alcune indicazioni per la corretta imputazione dei dati sul Sistema Informativo Unitario – SIU;
- un focus sui richiedenti e titolari di protezione internazionale.

I primi due capitoli affrontano questioni comuni all'accesso di tutti i cittadini migranti extra-UE ai Centri per l'Impiego; il terzo concentra l'attenzione sulle componenti più vulnerabili di questa categoria di persone.

ATTENZIONE:

Il 4 ottobre 2018 è stato pubblicato il Decreto Legge n° 113 "Immigrazione e sicurezza pubblica", contenente al primo titolo nuove norme "in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione".

La versione corrente del Vademecum contiene le novità introdotte dal D.L. n. 113/2018, entrato in vigore il 5 ottobre 2018, convertito con la Legge 132 del 1° dicembre, concentrandosi su due aspetti, cui sarà data evidenza nel documento:

- *la rinnovata disciplina dei permessi di soggiorno, con specifica attenzione alla gestione dei permessi di soggiorno abrogati, alle nuove tipologie introdotte, al regime transitorio che intercorrerà fino all'estinzione delle fattispecie pregresse e all'effettiva messa a regime della norma;*
- *la nuova configurazione del sistema di accoglienza italiano.*

Si precisa che solo una volta pubblicati i successivi aggiornamenti normativi, con l'emanazione di circolari e indicazioni operative da parte delle Amministrazioni competenti e con l'evolvere della giurisprudenza, si potranno fornire delle indicazioni più precise. Per ulteriori approfondimenti, si raccomanda la consultazione del [focus sull'argomento](http://www.integrazionemigranti.gov.it) disponibile sul portale <http://www.integrazionemigranti.gov.it>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Per meglio contestualizzare l'argomento, è utile considerare quali siano le principali modalità di ingresso in Italia di cittadini extra-UE per soggiorni di media e lunga durata. Esse possono essere distinte in due grandi categorie: i flussi disciplinati dal Testo Unico Immigrazione (D. Lgs. n. 286/98 e D.P.R n. 394/1999 e succ. mod.) e i cosiddetti flussi non programmati.

1. I flussi disciplinati dal T.U. Immigrazione riguardano principalmente:

- gli ingressi per motivi di lavoro, attraverso appositi decreti di programmazione adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo casi particolari in cui è ammesso l'ingresso al di fuori delle quote programmate di regola annualmente;
- gli ingressi per motivi di famiglia;
- gli ingressi per motivi di studio/formazione/tirocinio.

2. I cosiddetti flussi migratori non programmati, notevolmente in aumento nell'ultimo quinquennio, riguardano invece, in massima parte:

- i flussi dei richiedenti asilo / protezione internazionale;
- i flussi dei minori stranieri non accompagnati.

Per ciò che riguarda l'Italia, a partire dal 2011, per effetto della crisi economica e della conseguente riduzione delle quote di ingresso per motivi di lavoro, il numero complessivo dei nuovi permessi di soggiorno concessi a cittadini dei Paesi terzi si è progressivamente attestato sotto le 250 mila unità all'anno, ma è profondamente cambiata la composizione dei flussi migratori. Si è infatti registrata una brusca diminuzione degli ingressi per motivi di lavoro e, parallelamente, sono aumentati in modo significativo gli ingressi per motivi di protezione internazionale.

In particolare, tra il 2010 e il 2016, i primi rilasci di permessi per motivi di lavoro sono diminuiti del 96,4%, passando da 358.870 nel 2010 a 12.873 nel 2016; quelli per motivi di asilo, richiesta asilo e motivi umanitari sono invece aumentati del 654% (10.336 primi permessi rilasciati nel 2010 e 77.927 nel 2016). Per lo stesso periodo considerato, i motivi di famiglia hanno registrato un calo complessivo del 42,8% (178.797 nel 2010; 102.351 nel 2016). I motivi di famiglia sono dal 2011 la modalità prevalente di ingresso in Italia.

Negli ultimi due anni si registra una forte diminuzione degli arrivi riferibili ai cd. "sbarchi" (da non confondere coi permessi di soggiorno rilasciati): secondo il Ministero dell'Interno, dagli oltre 170mila del 2016 si è passati a meno di 120mila nel 2017, mentre nel 2018 superano appena i 23mila (dicembre escluso).

Ai fini dell'accesso ai servizi offerti dai Centri per l'impiego, è indifferente se i migranti siano entrati in Italia attraverso canali regolari e flussi d'ingresso programmati, piuttosto che attraverso flussi "non programmati".

L'elemento dirimente è l'essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO- AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	



1. L'ISCRIZIONE DEI CITTADINI NON COMUNITARI AL CENTRO PER L'IMPIEGO

1.1 IL RILASCIO DELLA DID ON LINE E LA PROFILAZIONE QUANTITATIVA

Requisiti per rilasciare la DID Online

A parità di condizioni e requisiti rispetto al cittadino italiano, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità di cui all'art. 19 comma 1, D. Lgs. n. 150/2015 può essere rilasciata sul portale dell'ANPAL dal **cittadino extra-UE regolarmente soggiornante** in possesso di **permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa**.

Il permesso di soggiorno può essere in corso di validità, oppure in fase di primo rilascio, o in fase di rinnovo/conversione².

Il lavoratore straniero gode di parità di trattamento e piena uguaglianza dei diritti rispetto al lavoratore italiano: *“La Repubblica italiana, in attuazione della Convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”* (Art.2, comma 3, D. Lgs n. 286/1998 e succ.mod.).

Codice Fiscale provvisorio

Allo stato attuale, al richiedente asilo viene attribuito un Codice Fiscale provvisorio, con stringa di 11 cifre. Il rilascio del Codice Fiscale definitivo (alfanumerico, 16 caratteri) avviene solo dopo l'eventuale riconoscimento dello status di protetto, alla fine di un iter che può avere durate variabili, anche superiori ad un anno.

Attualmente, il portale dell'Anpal non permette ai possessori di CF provvisorio di rilasciare autonomamente la DID Online, in quanto all'atto del rilascio delle credenziali del “Cittadino” il sistema permette esclusivamente l'inserimento del Codice Fiscale alfanumerico a 16 caratteri.

² Si veda al riguardo la figura a pagina 10.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

In questi casi, il cittadino può rilasciare la DID On line secondo la modalità **“richiesta intermediata”**, avvalendosi dell’assistenza dell’operatore del Centro per l’Impiego³.

Si specifica che l’Anpal ha stipulato convenzioni con alcuni istituti di Patronato⁴ per lo svolgimento, in favore dei lavoratori, di alcune attività di sostegno, informazione e supporto, tra cui è ricompreso anche il rilascio della DID Online in modalità intermediata.

Titoli di studio conseguiti all'estero

In fase di rilascio della DID Online e della profilazione quantitativa, nella sezione del portale dell’Anpal dedicata ai titoli di studio, è necessario inserire esclusivamente **i titoli di studio che hanno valore legale in Italia, ovvero i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia**. Come chiarito nelle FAQ sulla DID Online pubblicate sul sito dell’ANPAL, al fine di tracciare l’eventuale mancanza del titolo di studio con valore legale, per convenzione si è stabilito di imputare nel campo tabellato la voce “Licenza elementare”⁵.

L'approfondimento del livello di istruzione effettivamente posseduto dall'utente straniero deve essere demandato dal Centro per l'Impiego alla fase di orientamento. Si evidenzia inoltre che è possibile valorizzare il titolo di studio conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia in fase di implementazione/aggiornamento della Scheda Anagrafico Professionale - SAP (sez. 5.1 della SAP).

Per informazioni e approfondimenti sul riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali dei cittadini non comunitari, si consiglia la consultazione della Sezione dedicata a questo specifico tema sul Portale Integrazione Migranti⁶.

³ Rif. Circolare ANPAL n. 41 del 2 gennaio 2018 “Indicazioni operative in materia di DID Online”).

⁴ <http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Patronati-ANPAL-stipulate-le-convenzioni-.aspx>

⁵ <http://www.anpal.gov.it/Cittadini/Servizi/Documents/FAQ-DIDonline-22-12-2017.pdf>

⁶ http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Approfondimenti/Pagine/Titoli_studio_home.aspx

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

1.2 LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ACCEDERE AI SERVIZI PER L'IMPIEGO

Il lavoratore non comunitario regolarmente soggiornante accede ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro a parità di condizioni e requisiti rispetto al lavoratore italiano, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa.

Per accedere ai servizi dei Centri per l'Impiego il cittadino non comunitario deve fornire la seguente documentazione:

Codice Fiscale

Ai fini dell'iscrizione, vale anche il **Codice Fiscale provvisorio numerico**, di 11 cifre, rilasciato ai richiedenti protezione internazionale.

Documento di identità

Il lavoratore non comunitario che intenda accedere ai servizi forniti dai Centri per l'Impiego deve possedere, al pari dei lavoratori italiani e comunitari, un documento che ne attesti l'identità, come Carta di Identità, Passaporto o Patente di Guida.

Ai soli richiedenti protezione internazionale si applica un regime diverso: ai fini dell'iscrizione, al richiedente basta essere in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di protezione.

L'iscrizione anagrafica dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale

Il DL n. 113/2018⁷, intervenendo su alcuni aspetti precedentemente normati dal D.L. n. 142/2015, ha stabilito che il permesso di soggiorno conseguente alla richiesta di asilo *“costituisce documento di riconoscimento”* ma *“non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica”*.

Al contempo, all'art. 13, è previsto che *“l'accesso ai servizi previsti dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domiciliazione”*. Pertanto, per il richiedente asilo, il domicilio è considerato sufficiente per accedere a tutti i servizi territoriali erogabili ai residenti, inclusi il rilascio della DID e gli altri servizi forniti dai CPI, senza necessità di possedere una carta di identità o la residenza.

Il luogo di domicilio del richiedente asilo coincide con l'indirizzo della struttura/centro presso cui viene realizzata l'accoglienza, se non stabilito diversamente dalla Prefettura.

Per contestualizzare questa disposizione normativa, si ricorda che i richiedenti asilo possono incontrare

⁷ Così come integrato dalle specifiche contenute nella circolare 15 del Ministero dell'Interno, datata 18/10/18.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

difficoltà nel produrre documenti di identità riconosciuti in Italia, poiché, frequentemente, al loro arrivo in Italia, successivo a percorsi migratori generalmente lunghi e travagliati, sono sprovvisti del passaporto.

Rimane invariato, a coloro i quali al termine dell'iter sia riconosciuta la protezione internazionale, il diritto di iscriversi all'anagrafe della popolazione residente alle stesse condizioni degli altri cittadini stranieri, salvo essere esenti dalla presentazione del passaporto o documento equipollente.

In tal senso si è ripetutamente espresso il Ministero dell'Interno, garantendo il diritto all'iscrizione anagrafica e il conseguente rilascio della carta di identità ai titolari di protezione con il solo permesso di soggiorno.

Per informazioni e approfondimenti sulle procedure amministrative legate alla condizione di richiedenti/titolari di protezione, si consiglia la consultazione dell'area "[protezione internazionale](#)" del portale www.integrazionemigranti.gov.it

Titolo di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa

La motivazione del permesso di soggiorno deve essere tale da consentire per legge **lo svolgimento di attività lavorativa**⁸.

Il permesso **deve inoltre essere in corso di validità**.

In alternativa, il permesso può essere:

- **in fase di primo rilascio**

Si parla di primo rilascio quando il cittadino ha appena fatto ingresso in Italia e ha richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lo stesso motivo riportato sul suo visto d'ingresso. In questo caso, ai fini dell'iscrizione, il cittadino deve presentare la ricevuta in originale della richiesta di permesso.

La ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso garantisce il godimento dei diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno. Tuttavia, la ricevuta della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno spesso non riporta il motivo cui esso è legato, e di conseguenza non esplicita se tale permesso consenta o meno lo svolgimento di attività lavorativa. In questi casi, come attestano le prassi già in atto su alcuni territori, potrebbe essere dirimente l'esibizione di documentazione aggiuntiva: ad es. in caso di primo ingresso per motivi di lavoro subordinato, potrebbe essere richiesta, insieme alla ricevuta in originale della richiesta di rilascio permesso, anche la copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico immigrazione.

- **in fase di rinnovo**

In questo caso, il cittadino deve presentare la ricevuta in originale della richiesta del rinnovo e il vecchio permesso di soggiorno in scadenza/scaduto, anche fotocopiato;

⁸ Per un elenco dettagliato dei permessi, si veda il capitolo 2.

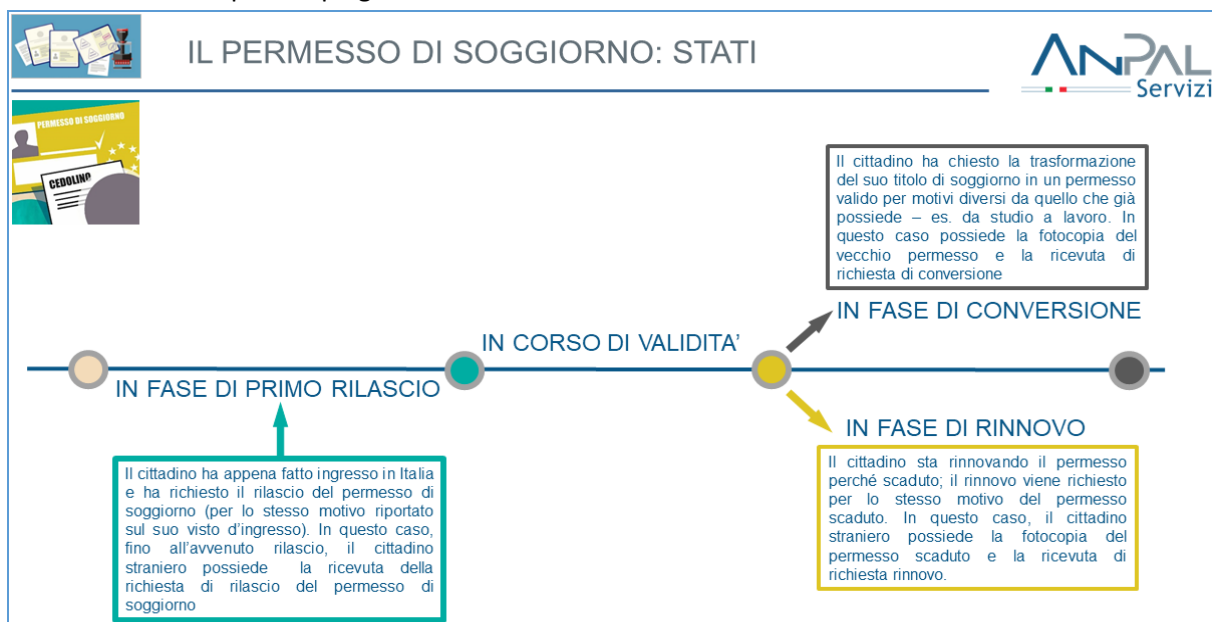
LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

- in fase di conversione**

Si parla di conversione quando il cittadino ha chiesto la trasformazione del suo titolo di soggiorno in un permesso valido per motivi diversi da quello che già possiede – es. da studio a lavoro. In questo caso, ai fini dell'iscrizione, il cittadino deve presentare la ricevuta di rinnovo in originale e il vecchio permesso di soggiorno, anche fotocopiato. Per l'iscrizione al centro per l'Impiego vale il motivo del vecchio permesso.

N.B. La nota congiunta MLPS – INL del 7 maggio 2018 «permesso di soggiorno per motivi familiari – svolgimento di attività lavorativa nelle more del rilascio – ammissibilità» chiarisce che “i soggetti richiedenti permesso di soggiorno per motivi familiari possono iniziare a svolgere attività lavorativa, nel rispetto degli obblighi e condizioni previsti dalla normativa vigente, avvalendosi ai fini della prova del regolare soggiorno sul territorio dello Stato e della possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro, della semplice ricevuta postale attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari”.

Di seguito si fornisce una figura riassuntiva degli “stati” del permesso di soggiorno che consentono di accedere ai servizi per l'impiego.



LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO- AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

2. I PERMESSI DI SOGGIORNO IN FUNZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE MISURE DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO

Il permesso di soggiorno è l'autorizzazione a soggiornare in Italia, rilasciata dalla Questura (Ministero dell'Interno).

Esistono varie tipologie di permessi di soggiorno legate alla motivazione principale per cui si è autorizzati a soggiornare in Italia (es. per motivi familiari; lavoro; studio etc.); la maggior parte dei permessi di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e quindi di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.

Esistono tuttavia alcune importanti distinzioni, che vedremo nella presente sezione del documento: una carrellata di schede descrittive delle principali tipologie di permessi di soggiorno, classificate in base alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.

La redazione delle schede è aggiornata con le modifiche introdotte dal DL 113/18.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

2.1 PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Permesso di soggiorno per motivi di LAVORO SUBORDINATO	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo.
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	LAVORO SUBORDINATO
RILASCIO DEL PERMESSO	È rilasciato dalla Questura su richiesta del lavoratore extra-UE entrato in Italia nell'ambito del Decreto Flussi⁹. La procedura di ingresso per motivi di lavoro subordinato è gestita dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-UTG. Il permesso per motivi di lavoro può essere rilasciato anche a seguito della conversione di un permesso rilasciato ad altro titolo, ad es. da «motivi di studio» a «motivi di lavoro subordinato».
VALIDITÀ	Ha una validità pari alla durata del rapporto di lavoro e comunque non superiore a un anno per contratto a tempo determinato e non superiore a due anni per tempo indeterminato.
RINNOVO	È rinnovabile alla scadenza, purché la persona svolga regolare attività lavorativa. In caso di perdita di lavoro, alla scadenza del permesso, il lavoratore può chiedere un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”, previa iscrizione al CPI / rilascio DID On line.
CONVERSIONE	Il permesso per motivi di lavoro subordinato può essere convertito in altro tipo di permesso qualora ne ricorrano le condizioni di legge.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D. Lgs. n. 286/1998, art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</i>

⁹ Il Decreto Flussi consiste nella programmazione annuale delle quote di ingresso per motivi di lavoro stabilite dal Governo

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per motivi di LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere esclusivamente attività lavorativa a carattere stagionale.
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	LAVORO STAGIONALE
RILASCIO DEL PERMESSO	È rilasciato dalla Questura su richiesta dello straniero che entra in Italia nell'ambito delle quote stabilite dal Governo con il Decreto Flussi. L'ingresso per motivi di lavoro stagionale è gestito dallo Sportello Unico per l'immigrazione presso la Prefettura. Tale permesso consente l'assunzione alle dipendenze delle aziende che svolgono una delle attività a carattere stagionale – essenzialmente legate all'agricoltura o al turismo. È possibile variare il datore di lavoro purché si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale. Il lavoratore può dunque passare dall'impiego presso un'impresa agricola (che lo occupa, ad esempio, per la raccolta stagionale della frutta) ad un'azienda alberghiera e poi ancora ad un'attività agricola di diverso tipo, purché rimanga nell'ambito dell'attività lavorativa a carattere stagionale.
VALIDITÀ	Ha una durata non inferiore a venti giorni e non superiore a nove mesi, senza possibilità di rinnovo oltre tale limite massimo.
RINNOVO	È rinnovabile fino al limite massimo di durata del permesso (nove mesi), purché la persona svolga regolare attività lavorativa a carattere stagionale. Allo scadere dei nove mesi - se le congiunture temporali non consentono di trovare un datore di lavoro che presenti la domanda e ottenga l'assegnazione di una quota per un lavoro di tipo stabile - il lavoratore è costretto a rientrare nel proprio paese.
CONVERSIONE	È convertibile in permesso per motivi di lavoro subordinato solo se, anteriormente alla scadenza del permesso di soggiorno di tipo stagionale, il lavoratore riceve una proposta contrattuale di lavoro subordinato non stagionale a tempo determinato o indeterminato . In questo caso, il lavoratore può chiedere allo Sportello unico per l'Immigrazione la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato (nell'ambito delle quote disponibili stabilite dal

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per motivi di LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE	
	Decreto flussi) Per poter richiedere la conversione, il contratto di lavoro stagionale deve avere avuto una durata di almeno tre mesi.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D. Lgs. n. 286/1998, art. 24 (Lavoro stagionale)</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per motivi di LAVORO AUTONOMO	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	MOTIVI COMMERCIALI / LAVORO AUTONOMO
RILASCIO DEL PERMESSO	Viene rilasciato dalla Questura nell'ambito delle quote definite dal Governo con il Decreto flussi, su richiesta dello stesso cittadino straniero intenzionato a svolgere la propria professione in Italia e in base ad una specifica procedura. Il permesso per motivi di lavoro autonomo può essere rilasciato anche a seguito della conversione di un permesso rilasciato ad altro titolo, ad es. da «motivi di studio» a «motivi di lavoro autonomo».
VALIDITÀ	Il permesso ha una durata pari a due anni, rinnovabile.
RINNOVO	È rinnovabile alla scadenza.
CONVERSIONE	Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora ne ricorrano le condizioni di legge.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D. Lgs. n. 286/1998, art. 26 (Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo)</i> <i>D.P.R. n. 394/1999, art. 39</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	ATTESA OCCUPAZIONE CIRCOLARI DIP LIB CIV oppure LAVORO SUBORDINATO – ATTESA OCCUPAZIONE
RILASCIO DEL PERMESSO	Il lavoratore extracomunitario che resti disoccupato mantiene il permesso di soggiorno fino alla sua naturale scadenza. Se al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il cittadino straniero risulta ancora disoccupato può richiedere un permesso per “attesa occupazione”. Ai fini del rilascio del permesso per attesa occupazione, il cittadino extra-UE deve risultare iscritto al Centro per l’Impiego. La perdita del lavoro non costituisce infatti motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti. N.B. il permesso per attesa occupazione può essere rilasciato alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio anche allo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario, ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica.
VALIDITÀ	La durata non è inferiore ad un anno, ovvero al periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito qualora superiore all’anno.
RINNOVO	Il lavoratore disoccupato può prolungare il permesso anche oltre la durata inizialmente prevista in base ad alcuni requisiti di integrazione sociale del richiedente e in presenza di eventuali altri redditi in capo ai suoi familiari.
CONVERSIONE	Può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora il cittadino trovi un’occupazione.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D. Lgs. n. 286/1998, art. 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), co. 11, così come modificato dall'art. 4, comma 30, legge 28 giugno 2012, n.92</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per MOTIVI FAMILIARI	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	MOTIVI FAMILIARI
RILASCIO DEL PERMESSO	È rilasciato al coniuge, ai figli minori, ai figli maggiorenni in condizione di invalidità e ai genitori a carico (qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza), ovvero ai genitori ultrasessantacinquenni (qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute) di un cittadino straniero già regolarmente soggiornante in Italia (ovvero titolare di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, ricerca scientifica). La procedura di ingresso per ricongiungimento familiare è gestita dallo Sportello Unico Immigrazione. Ottengono tale permesso anche il genitore naturale di minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore e coloro che entrano a far parte del nucleo familiare di straniero regolarmente soggiornante in Italia, per nascita o per matrimonio. Ulteriori casistiche sono i rilasci a parenti entro il secondo grado di cittadino italiano e al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano.
VALIDITÀ	Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.
RINNOVO	Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rinnovabile insieme al permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento.
CONVERSIONE	Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D. Lgs. n. 286/1998, Art. 30 (Permesso di soggiorno per motivi familiari); Art. 28 (Diritto all'unità familiare); Art. 29 (Ricongiungimento familiare); Art. 29 bis (Ricongiungimento familiare dei rifugiati)</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno UE PER LUNGO SOGGIORNANTI (EX CARTA DI SOGGIORNO)	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	PERM LUNGO SOGGIORNO CE SOGG. LUNGO PERIODO
RILASCIO DEL PERMESSO	Viene rilasciato a chi soggiorna in maniera stabile e continuativa in Italia, ovvero a straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. È previsto anche il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana – livello A2, salvo alcune eccezioni disciplinate dalla legge sull'immigrazione. Nel caso di richiesta relativa ai familiari, è necessario disporre di un alloggio idoneo e di un reddito sufficiente, secondo i parametri applicati in materia di ricongiungimento familiare.
VALIDITÀ	Il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti è a tempo indeterminato.
RINNOVO	Essendo a tempo indeterminato, il permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti non deve essere rinnovato, ma solo aggiornato.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D. Lgs. n. 286/1998, art. 9 (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per RICHIESTA ASILO	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo se decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	RICHIESTA ASILO POLITICO – ATTIVITA' LAVORATIVA
RILASCIO DEL PERMESSO	Il permesso per richiesta asilo viene rilasciato al cittadino non comunitario che presenta domanda di protezione internazionale ed è in attesa dell'esito della procedura di esame effettuata dalla Commissione Territoriale competente. Chi intende chiedere protezione deve sottoscrivere un verbale presso la Questura - modulo C3. La questura rilascia immediatamente un'attestazione della richiesta che vale quale permesso di soggiorno provvisorio e come documento di riconoscimento. Tale attestazione consente di svolgere attività lavorativa decorsi 60 gg dalla data di presentazione della domanda di protezione, e consente l'iscrizione al CPI (per richiedenti protezione internazionale il requisito della residenza è soddisfatto dall'indirizzo di domicilio, coincidente con il centro/struttura di accoglienza se non disposto diversamente dalla Prefettura).
VALIDITÀ	Il permesso per richiesta asilo ha una validità di 6 mesi.
RINNOVO	Il permesso per richiesta asilo viene rinnovato, anche più volte, fino all'esito della procedura di esame della domanda di protezione. ATTENZIONE: in caso di diniego della domanda di protezione, e conseguente ricorso, al ricorrente viene rilasciato un nuovo permesso per Richiesta Asilo fino alla conclusione della procedura.
CONVERSIONE	Il permesso per richiesta di asilo non permette la conversione in permesso per attività lavorativa.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Direttiva n. 2005/85/CE del 1 dicembre 2005 (Direttiva procedure), attuata nell'ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 25/08 (Decreto procedure),</i> <i>Direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE, (Direttive Accoglienza e Procedure) attuate nell'ordinamento italiano con il D. Lgs. 142/15, in particolare artt. 22 co. 1 riguardo lo svolgimento di attività lavorativa.</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per ASILO POLITICO	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	ASILO POLITICO
RILASCIO DEL PERMESSO	Il permesso di soggiorno per asilo politico viene rilasciato dalla Questura a seguito del riconoscimento dello “status di rifugiato” da parte della Commissione Territoriale che ha effettuato l’esame della domanda di protezione internazionale.
VALIDITÀ	La durata del titolo è nominalmente di cinque anni, ma di fatto è a tempo indeterminato, in quanto il rinnovo è automatico ad ogni scadenza.
RINNOVO	È rinnovabile automaticamente alla scadenza.
CONVERSIONE	Può essere convertito in permesso per attività lavorativa, ma la conversione comporta la rinuncia allo status di rifugiato.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Direttiva n. 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (Direttiva qualifiche), attuata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 251/07 (Decreto qualifiche), (Convenzione di Ginevra del 1951, art. 1 lett. a)</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per PROTEZIONE SUSSIDIARIA	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	PROTEZIONE SUSSIDIARIA
RILASCIO DEL PERMESSO	Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria viene rilasciato dalla Questura a seguito del riconoscimento dello “status di protezione sussidiaria” da parte della Commissione Territoriale che ha effettuato l’esame della domanda di protezione internazionale.
VALIDITÀ	La durata del titolo è di cinque anni.
RINNOVO	È rinnovabile, alla scadenza, previa verifica da parte della Commissione Territoriale della persistenza delle cause che hanno consentito il rilascio.
CONVERSIONE	Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La conversione comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Direttiva n. 2004/83/CE del 29 aprile 2004 (Direttiva qualifiche), attuata nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 251/07 (Decreto qualifiche), art. 2 lett. c)</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per MOTIVI UMANITARI	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	MOTIVI UMANITARI
RILASCIO DEL PERMESSO	ATTENZIONE! Con l'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, non saranno rilasciati nuovi permessi di soggiorno con la dicitura "motivi umanitari". Ciononostante, si precisa che i permessi per motivi umanitari in corso di validità al 05/10/2018 resteranno validi fino alla scadenza. Il suddetto Decreto, difatti, mentre non permette nuovi rilasci di questo tipo di permessi, non altera le caratteristiche dei PdS per motivi umanitari già in circolazione prima della sua entrata in vigore. Il rilascio del permesso di soggiorno per "motivi umanitari" era riconducibile ad una pluralità di casistiche, tra cui: • ex Art. 5 co. 6 del D. Lgs. n. 298/1998 a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale competente, qualora ricorrano "seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". In questa casistica rientrava la maggior parte dei permessi rilasciati per motivi umanitari, oggi abrogata per coloro i quali intraprenderanno l'iter della richiesta di asilo dopo la data del 05/10/2018; Altre casistiche, ora rientranti, con alcune modifiche, nei permessi con dicitura "casi speciali", trattati nelle schede dedicate: • in caso di riconoscimento della protezione temporanea ai sensi dell'art. 20 del TU, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea; • allo straniero inespellibile ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico; • ex art. 18 del D.Lgs. n. 286/1998 in favore di vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento; • ex art. 22, co. 12 quater e co. 12 quinquies del D. Lgs. 286/98 così come modificato dal D.Lgs. n. 109/2012, in favore di vittime di particolare sfruttamento lavorativo che abbiano denunciato o cooperato nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per MOTIVI UMANITARI

VALIDITÀ	Se rilasciato all'esito della procedura di protezione internazionale, la durata del titolo è di due anni. Per gli altri casi può avere durata inferiore.
RINNOVO	ATTENZIONE! Con l'introduzione del D.L. n. 113/2018, il PdS per motivi umanitari <u>non è rinnovabile con un nuovo titolo equivalente</u>. Se il titolare di un PdS per motivi umanitari, rilasciato all'esito della procedura di protezione internazionale, non provvede alla conversione in permesso per lavoro entro la scadenza, la Questura interpella Commissione Territoriale. Questa, solo in caso di persistenza di rischi di persecuzione o tortura, può richiedere il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per "protezione speciale", che pur compatibile con l'attività lavorativa, a differenza del precedente ha validità annuale e non è convertibile in permesso per lavoro (vedi scheda dedicata). Di fatto, i titolari di PdS per motivi umanitari che non provvederanno alla conversione in permesso per lavoro autonomo o subordinato prima della scadenza, perderanno definitivamente questa possibilità.
CONVERSIONE	Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, anche dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, ma solo entro la scadenza del titolo. Di fatto, i titolari di PdS per motivi umanitari che non provvederanno alla conversione in permesso per lavoro autonomo o subordinato prima della scadenza, perderanno definitivamente questa possibilità.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D.L. n. 113/2018, art.1, co. 9</i> <i>D. Lgs n. 286/1998, art. 5 co. 6 (Permesso di soggiorno; art. 19 co. 1 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili), art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali); art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali); Art. 22 co. 12quater e co. 12 quinquies del D. Lgs. n. 286/98 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</i> <i>DPR. N. 394/1999, art. 11 comma 1 lett. C-ter e s.m. (Rilascio del permesso di soggiorno)</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per “CASI SPECIALI” – REGIME TRANSITORIO (equivalente per la durata del regime transitorio al permesso per “MOTIVI UMANITARI” – ORA ABROGATO –)	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	Imputazione suggerita: MOTIVI UMANITARI <i>ATTENZIONE! Questa tipologia di permesso di soggiorno è di fatto coincidente con quella per motivi umanitari, abrogata dal D.L. N. 113/2018. Viene rilasciata ai richiedenti asilo/ricorrenti che avevano maturato il diritto/ricorso ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari prima del 05/10/18, ma per meri motivi logistici non possono ricevere i tesserini dei permessi di soggiorno con la “vecchia” dicitura.</i> <i>Pertanto, nelle more dell’aggiornamento dei sistemi informativi, si suggerisce l’imputazione della voce “motivi umanitari”, di fatto coincidente con i permessi di soggiorno per “casi speciali” in regime transitorio.</i>
RILASCIO DEL PERMESSO	Il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” in regime transitorio avviene qualora Commissione territoriale competente abbia ritenuto sussistere “seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, con conseguente indicazione di rilascio di permesso per motivi umanitari <u>adottata prima del 05/10/18</u>, ai richiedenti che alla stessa data non erano ancora entrati in possesso del titolo di soggiorno per ragioni riferibili alla Pubblica Amministrazione.
VALIDITÀ	La durata del titolo è di due anni.
RINNOVO	Il PdS per “casi speciali – regime transitorio”, equiparabile a quello per motivi umanitari, non è rinnovabile con un nuovo titolo equivalente. Alla scadenza, se il titolare del PdS non lo ha convertito in permesso per lavoro, la Questura interpella Commissione Territoriale. Questa, solo in caso di persistenza di rischi di persecuzione e tortura, può richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”, compatibile con l’attività lavorativa, di validità annuale, ma non convertibile in permesso per lavoro (vedi scheda dedicata). Di fatto, i titolari di PdS per “casi speciali – regime transitorio” che non provvederanno alla conversione in permesso per lavoro autonomo o

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per “CASI SPECIALI” – REGIME TRANSITORIO (equivalente per la durata del regime transitorio al permesso per “MOTIVI UMANITARI” – ORA ABROGATO –)	
	subordinato prima della scadenza, perderanno definitivamente questa possibilità.
CONVERSIONE	Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma solo entro la scadenza del titolo. Di fatto, i titolari di PdS per “casi speciali” che non provvederanno alla conversione in permesso per lavoro autonomo o subordinato prima della scadenza, perderanno definitivamente questa possibilità.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D.L. N. 113/2018, art.1, co. 9</i> <i>D. Lgs. 286/98, art. 19, co. 1 e 1.1</i> <i>D. Lgs n. 286/1998, art. 5 co. 6 (Permesso di soggiorno; art. 19 co. 1 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili), art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali); art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali); Art. 22 co. 12 quater e co. 12 quinquies del D. Lgs. n. 286/98 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato)</i> <i>DPR. n. 394/1999, art. 11 comma 1 lett. C-ter e s.m. (Rilascio del permesso di soggiorno)</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per “PROTEZIONE SPECIALE” (INTRODOTTO DAL D.L. n. 113/2018)	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	-----
RILASCIO DEL PERMESSO	Il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” avviene nei casi in cui, in esito alla richiesta di asilo, la Commissione territoriale competente non riconosca al richiedente asilo i presupposti per la protezione internazionale, ma valuti al contempo la sussistenza di un rischio di persecuzione o di tortura.
VALIDITÀ	La durata del titolo è di un anno.
RINNOVO	Alla scadenza, la Questura interpella Commissione Territoriale. Questa, solo in caso di persistenza di rischi di persecuzione o tortura, può richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
CONVERSIONE	Non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, neanche nel caso in cui il titolare abbia un contratto di lavoro.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	D. Lgs. n. 286/98, art. 19, co. 1 e 1.1 D. Lgs. n. 25/2008 (cd. Direttiva Procedure), art. 32 co.3, così come modificato dal D.L. n. 113/2018, art.1, co. 9

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno PER CALAMITA' (introdotto dal dl 113/18)	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	-----
RILASCIO DEL PERMESSO	Il permesso viene rilasciato a cittadini non comunitari che non possono rientrare nel Paese d'origine a causa di una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.
VALIDITÀ	La durata è pari a sei mesi, con validità sul solo territorio nazionale.
RINNOVO	È rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità che ne hanno determinato il rilascio.
CONVERSIONE	Tale permesso di soggiorno, pur essendo valido per lo svolgimento di attività lavorativa, non può essere convertito in permesso per motivi lavoro.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Art. 20 bis del T.U. Immigrazione (introdotto dal D.L. n. 113/2018)</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE (introdotto dal dl 113/18)	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	-----
RILASCIO DEL PERMESSO	Permesso rilasciato dal Ministro dell'Interno, su proposta del Prefetto competente, qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 3, della Legge 2 gennaio 1958, n. 13: - <i>per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo</i> - <i>per impedire o diminuire il danno di cui grave disastro pubblico o privato;</i> - <i>per ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;</i> - <i>per arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;</i> - <i>pel progresso della scienza od in genere pel bene dell'umanità;</i> - <i>per tenere alti il nome ed il prestigio della Patria</i>
VALIDITÀ	La durata è pari a due anni, rinnovabile.
RINNOVO	Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
CONVERSIONE	
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	Art. 20 bis del T.U. Immigrazione (introdotto dal D.L. n. 113/2018)

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per “CASI SPECIALI” PROTEZIONE SOCIALE ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 286/1998 PARTICOLARE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO ai sensi dell’art 22 co. 12 quater D. Lgs. 286/1998 VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA ai sensi dell’art. 18 bis D.Lgs. n. 286/1998	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consentono di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	-----
RILASCIO DEL PERMESSO	Le tre tipologie di permesso di soggiorno ricomprese in questa scheda vengono rilasciate dal Questore. Il DL 113/18, che ne disciplina il funzionamento lasciando sostanzialmente invariate le casistiche già previste dal T.U. Immigrazione, prevede siano accomunate dalla dicitura “casi speciali”.
VALIDITÀ RINNOVO	La durata del titolo è sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior motivo occorrente per i procedimenti in corso per le prime due casistiche. Ha durata di un anno se rilasciato a vittime di violenza domestica.
CONVERSIONE	Possono essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	D. Lgs. n. 286/98, art. 18 D. Lgs.n. 286/98, art. 18bis D. Lgs. n. 286/98, art. 22 co. 12 quater

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per APOLIDIA	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	RICON. APOLIDE-DPR 334/04 ART.1 CO.1 LET. C
RILASCIO DEL PERMESSO	Il permesso di soggiorno per apolidia è rilasciato a chi ha lo “status di apolide”, con certificazione di apolidia, ottenuta in esito alla procedura di rilascio attesa apolidia. Se già in possesso di permesso, il richiedente lo status di apolidia ottiene un permesso per “attesa apolidia” durante la procedura; anche viceversa prassi e giurisprudenza sono indirizzate verso il rilascio del permesso di soggiorno per attesa apolidia a favore di apolidi privi di un permesso di soggiorno. Secondo la Convenzione di New York del 1954 apolide si tratta di persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. L'apolide riceve un trattamento analogo a quello previsto per i rifugiati.
VALIDITÀ	La durata del titolo è nominalmente di cinque anni, ma di fatto è a tempo indeterminato, in quanto il rinnovo è automatico ad ogni scadenza.
RINNOVO	È rinnovabile automaticamente alla scadenza.
CONVERSIONE	Le persone con lo status di apolide hanno sostanzialmente gli stessi diritti dei cittadini stranieri con permessi di soggiorno di lunga durata.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi (New York, 1954), ratificata in Italia con L. del 1 febbraio 1961, n° 306; Convenzione sulla riduzione dell'apolidia (New York, 1961), ratificata in Italia con L. 29 settembre 2015, n° 162.</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per MINORE ETÀ	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente ai minori stranieri non accompagnati di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permetta ai minori in generale.
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	MINORE ETÀ'
RILASCIO DEL PERMESSO	Viene rilasciato al minore straniero non accompagnato. In riferimento all'art. 2 della Legge n. 47/2017, "per minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano". In caso di minore straniero non accompagnato, la Legge n. 47/2017 prevede il rilascio di due tipologie di permesso: un permesso per minore età o per motivi familiari. Quest'ultimo viene rilasciato solo nel caso in cui il minore sia stato affidato o sottoposto a tutela di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante e con esso convivente.
VALIDITÀ	La scadenza del permesso è legata alla data di raggiungimento della maggiore età da parte del titolare.
CONVERSIONE	Al raggiungimento della maggiore età, al minore non accompagnato può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, in questi due casi: - quando il minore risulti presente in Italia da almeno tre anni e abbia partecipato ad un progetto di integrazione almeno biennale; oppure - previo parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione in tutti gli altri casi. Ai fini del parere, resta centrale la frequenza di un corso o lo svolgimento/promessa di attività lavorativa.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D. Lgs n. 286/1998, Art. 31 (Disposizioni a favore dei minori); Art. 32 (Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età)</i> <i>Legge 7 aprile 2017, n° 47</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO- AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

2.2 PERMESSI DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN CONDIZIONI PARTICOLARI

In questa sezione del documento, elencheremo i permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività lavorativa a determinate condizioni stabilite dalla legge sull'immigrazione. La materia si presenta assai complessa, pertanto l'analisi dei permessi non potrà essere esaustiva. L'obiettivo sarà quello di supportare l'operatore del Centro per l'Impiego ad una prima lettura di queste particolari casistiche, fornendo informazioni generali sui vincoli e sulle opportunità che tali permessi presentano in materia di accesso al lavoro.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per motivi di STUDIO / FORMAZIONE	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente l'esercizio di lavoro subordinato per un impegno non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando un limite massimo annuale di 1.040 ore.
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	STUDIO
RILASCIO DEL PERMESSO	Viene rilasciato a stranieri autorizzati a entrare in Italia per motivi di studio o formazione, ovvero iscritti ad un corso di studi o di formazione professionale. ¹⁰ Titolari di permesso di soggiorno per studio sono anche i minori che, divenuti maggiorenni e regolarmente iscritti ad un corso di studio/formazione, convertono il loro permesso di soggiorno per motivi familiari in motivi di studio.
VALIDITÀ	La durata del permesso di soggiorno per studio corrisponde a quella del corso di studio o formazione frequentato, previa verifica annuale di profitto.
RINNOVO	Il permesso è rinnovabile
CONVERSIONE	Nel caso in cui lo studente straniero iscritto ad un corso di studio in Italia ricevesse una proposta di lavoro con un impegno superiore al limite di 1.040 ore annuali, è possibile convertire tale permesso in permesso per lavoro, ma solo nei limiti delle quote d'ingresso disponibili. La procedura di conversione è gestita dallo Sportello Unico Immigrazione. Il permesso per motivi di studio può essere convertito anche per motivi di lavoro autonomo, previo rilascio da parte dello Sportello Unico della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge, e sempre nell'ambito delle apposite quote stabilite nel Decreto Flussi. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.R.394/1999 e succ. mod, per coloro che sono entrati in Italia per frequentare un corso di formazione professionale, la conversione è possibile solo dopo la conclusione del corso di formazione frequentato. Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere invece convertito al di fuori delle quote in due casi: 1) dallo straniero che ha conseguito in Italia un titolo di studio accademico (diploma di laurea o laurea specialistica; master o dottorato; etc.); 2) dallo straniero già regolarmente

¹⁰ Si fa riferimento ai permessi rilasciati a seguito della concessione di un visto di ingresso per motivi di studio-formazione.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per motivi di STUDIO / FORMAZIONE

	soggiornante diventato maggiorenne in Italia. È infine possibile la conversione del permesso di soggiorno per studio in un permesso di soggiorno per attesa occupazione per gli studenti che hanno conseguito in Italia il dottorato, il master universitario, la laurea triennale o specialistica.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D. Lgs n. 286/1998, Art. 5, Art. 22, co. 11-bis</i> <i>D.P.R. n.394/99 e succ. mod., Art. 14, commi 4-6</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per motivi di TIROCINIO	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Come nel caso del permesso di soggiorno per motivi di studio/formazione, il permesso rilasciato per motivi di tirocinio consente una prestazione di lavoro subordinato con il limite annuale di 1040 ore, compatibilmente allo svolgimento del tirocinio.
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	TIROCINIO
RILASCIO DEL PERMESSO	Viene rilasciato a stranieri autorizzati a entrare in Italia per svolgere un tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese d'origine. Si tratta di un caso particolare di ingresso, la cui procedura prevede l'approvazione del progetto formativo di tirocinio da parte della regione.
VALIDITÀ	La durata del permesso di soggiorno corrisponde a quella del tirocinio.
RINNOVO	Il permesso è rinnovabile in base alle condizioni dettate dalla Legge, ad es. in caso di prolungamento della durata del tirocinio.
CONVERSIONE	In caso di proposta di contratto di lavoro, può essere convertito in permesso per motivo di lavoro solo dopo la conclusione del tirocinio svolto, ed esclusivamente nell'ambito delle apposite quote stabilite nel Decreto Flussi. La procedura di conversione è gestita dallo Sportello Unico Immigrazione.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	D. Lgs. n. 286/1998, Art. 27 co. 1, lett. f) D.P.R. n. 394/99 e succ. mod., Art. 14 co. 6; Art. 40 co. 9; Art. 44 bis, co. 5 e co. 6,

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno per ASSISTENZA MINORE	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	ASSISTENZA MINORI
RILASCIO DEL PERMESSO	Il permesso di soggiorno per assistenza minori viene rilasciato al genitore straniero (o ad altro familiare) che abbia ottenuto l'autorizzazione del tribunale per i minorenni ad entrare e/o soggiornare in Italia ai sensi dell'art. 31, co. 3 del T.U. Immigrazione, cioè nell'interesse dello sviluppo psicofisico del minore. Nella maggior parte dei casi le autorizzazioni sono concesse a causa di gravi problemi di salute del bambino. Il tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può infatti autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico.
VALIDITÀ	Durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni
RINNOVO	Rinnovabile
CONVERSIONE	Tale permesso di soggiorno, pur essendo valido per lo svolgimento di attività lavorativa, non può essere convertito in permesso per motivi lavoro. N.B. Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, con la Sentenza n. 2935 del 27 febbraio 2018, ha affermato che, anche in assenza di una specifica norma sul punto, il soggiorno a titolo di "assistenza minori" per un periodo di tempo sufficientemente lungo è "idoneo a costituire presupposto per richiedere un permesso a titolo diverso (come, ad esempio, il permesso per soggiornanti di lungo periodo, salva la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti e dell'assenza di elementi ostativi)". Il TAR ha, dunque, rinviato la questione alla Questura competente in quanto "Una diversa lettura, delle norme risulterebbe irragionevole perché finirebbe con il negare ogni possibilità di stabilizzazione a soggetti regolarmente soggiornanti in Italia anche da dieci e più anni, che ben possono avere instaurato solidi legami negli ambienti lavorativo, sociale e familiare".
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>D. lgs n. 286/1998, Art. 31 co. 3; Art. 29 co. 6.</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Nella tabella seguente riportiamo una pluralità di casistiche particolari di ingresso per motivi di lavoro disciplinate principalmente dagli articoli 27, 27bis, 27ter del Testo unico Immigrazione. Anche in questo caso, data la complessità di ciascuna casistica qui presentata, l'obiettivo sarà quello di supportare l'operatore del Centro per l'Impiego ad una prima lettura di queste particolari casistiche, fornendo informazioni generali sui vincoli e sulle opportunità che tali permessi presentano in materia di accesso al lavoro.

Permessi di soggiorno rilasciati in CASI PARTICOLARI DI INGRESSO ex ART. 27 del TESTO UNICO IMMIGRAZIONE e permessi rilasciati per MOTIVI DI: RICERCA SCIENTIFICA; ATTIVITA' SPORTIVA; LAVORO DI TIPO ARTISTICO; VACANZA LAVORO; MISSIONE VOLONTARIATO	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Tali permessi generalmente consentono di svolgere solo un'attività lavorativa specifica, precludendo la possibilità di instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello autorizzato, salvo eccezioni particolari espressamente previste dalla norma.
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	• LAVORO CASI PARTICOLARI ART. 27 T.U.I. • RICERCA SCIENTIFICA; ATTIVITA' SPORTIVA; LAVORO DI TIPO ARTISTICO; VACANZA LAVORO; MISSIONE VOLONTARIATO
RILASCIO DEL PERMESSO	Si tratta di permessi rilasciati a seguito di ingressi "particolari" disciplinati dal testo unico immigrazione. Es. ingresso di traduttori, interpreti, professori universitari, artisti, giornalisti, lavoratori marittimi, ricercatori etc. Tali ingressi non sono sottoposti al sistema delle "quote annuali" e prevedono procedure specifiche gestite dallo sportello unico immigrazione.
VALIDITÀ	La durata e la possibilità di rinnovo o conversione variano a seconda della tipologia di permesso e di ingresso. Generalmente, non è possibile convertire tali permessi in permessi per motivi di lavoro subordinato o autonomo, salvo casi specifici.
RINNOVO	
CONVERSIONE	
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	Artt. 27, 27bis, 27 ter del D. Lgs. n. 286/1998

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno PER CURE MEDICHE	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Attenzione: il permesso per cure mediche <u>non consente generalmente l'esercizio di attività lavorativa, salvo una particolare casistica</u>: - quando il permesso per cure mediche è rilasciato ai sensi dell'art. 31 del Testo Unico immigrazione, ovvero quando è conferito a seguito di sentenza del Tribunale dei minorenni che ha autorizzato la permanenza in Italia del genitore straniero irregolare per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico e alle condizioni di salute del minore. In questo caso, il permesso consente lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al Centro per l'Impiego. Su tale permesso è solitamente riportata la dicitura «Art.31 comma 3 D. Lgs. n.286/98» o «Valido per lavoro». In alternativa, il permesso può essere accompagnato dall'autorizzazione al lavoro da parte del Tribunale.
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	In assenza di una voce corrispondente, nei casi in cui il permesso sia compatibile con attività lavorativa, va operata una scelta per analogia.
RILASCIO DEL PERMESSO	Il permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato nei seguenti casi: - a seguito di ingresso per cure mediche; - alle donne straniere irregolari (e al padre del nascituro) in stato di gravidanza per il periodo prima del parto e per i sei mesi successivi alla nascita; - a seguito di sentenza del Tribunale per i minorenni ex art.31 del Testo Unico Immigrazione, che sancisce la possibilità da parte del tribunale di autorizzare la permanenza in Italia del genitore straniero irregolare per gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico e alle condizioni di salute del minore. Solo in quest'ultimo caso, il permesso consente di svolgere attività lavorativa.
VALIDITÀ	La durata e la possibilità di rinnovo variano a seconda delle situazioni specifiche. Generalmente, il permesso per cure mediche non è convertibile in altro permesso di soggiorno (a meno che non si possa effettuare la coesione con un familiare regolare in Italia, secondo differenti interpretazioni).
RINNOVO	
CONVERSIONE	
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Artt. 19, 31, 36 del T.U. Immigrazione</i> <i>Artt. 28, 44 del D.P.R. n. 394/99 e succ. mod – Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno PER CURE MEDICHE ex art. 19 co. 2 lett. d-bis D.Lgs. n. 286/1998 (introdotto dal D.L. n. 113/2018)	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	La norma non chiarisce se questa tipologia di permesso consenta o meno di svolgere attività lavorativa, compatibile con lo stato di salute.
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	-----
RILASCIO DEL PERMESSO	Il permesso di soggiorno per “cure mediche” è rilasciato a stranieri che “versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”. Si differenzia dal permesso di soggiorno per cure mediche, già introdotto dal T.U. Immigrazione, poiché rientra nella casistica del divieto di espulsione e respingimento, disciplinato dall’Art. 19 T.U. Immigrazione. Non viene pertanto rilasciato a persone che vengono in Italia a scopo di cura, ma il cui bisogno di cure viene riscontrato all’arrivo sul territorio italiano.
VALIDITÀ	La durata è pari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, con validità sul solo territorio nazionale. È rinnovabile finché persistono le condizioni che hanno ne hanno permesso il rilascio (condizioni di salute di eccezionale gravità, debitamente certificate). La norma non chiarisce se questa tipologia di permesso possa essere convertito in permesso per lavoro.
RINNOVO	
CONVERSIONE	
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Art. 19 co. 2 lett. d-bis del T.U. Immigrazione (introdotto dal DL 113/18)</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno PER RESIDENZA ELETTIVA	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	Attenzione: il permesso per residenza elettiva <u>non consente generalmente l'esercizio di attività lavorativa, salvo in casi particolari</u>: - quando il permesso per residenza elettiva viene rilasciato a seguito di una conversione da permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, ovvero quando il cittadino extra-UE cessa la propria attività lavorativa e diventa titolare di una pensione (di vecchiaia, invalidità, sociale...) o di vitalizi o rendite. - Quando il permesso per residenza elettiva viene rilasciato al cittadino straniero "altro familiare" di cittadino comunitario (come ipotesi del tutto residuale, tale permesso viene rilasciato ad esempio al convivente di cittadino comunitario).
IMPUTAZIONE SU SAP CAMPO: MOTIVO TITOLO DI SOGGIORNO	In assenza di una voce corrispondente, nei casi in cui il permesso di soggiorno sia compatibile con attività lavorativa, va operata una scelta per analogia (es: «ATTESA OCCUPAZIONE»)
RILASCIO DEL PERMESSO	Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciato nei seguenti casi: - al cittadino straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva (persona che si stabilisce in Italia ed è in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa); - al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione, quando il richiedente cessa la propria attività lavorativa e diventa titolare di una pensione (di vecchiaia, invalidità, sociale) o di vitalizi o rendite. - al cittadino straniero <i>"altro familiare"</i> di cittadino comunitario (come ipotesi del tutto residuale, tale permesso viene rilasciato ad esempio al convivente di cittadino comunitario).
VALIDITÀ	La durata del permesso di soggiorno per residenza elettiva è di 1 anno
RINNOVO	Rinnovabile presso la Questura territorialmente competente a condizione che si mantengano i requisiti originali.
CONVERSIONE	Generalmente, il permesso per residenza elettiva non è convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	<i>Art. 11 co. 1 c-quater del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento di attuazione al T.U. immigrazione</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO- AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Permesso di soggiorno PER RESIDENZA ELETTIVA	
	<i>Art. 14 co. 1, lett. d) del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento di attuazione al T.U. immigrazione</i>

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

2.3 PERMESSI DI SOGGIORNO CHE NON CONSENTONO ATTIVITÀ LAVORATIVA

Permesso di soggiorno per Turismo / Motivi religiosi / Affari / Giustizia / Attesa cittadinanza / Attesa apolidia	
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA	<u>Non consentono</u> di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo
TURISMO	Consente il soggiorno sul territorio italiano per una durata massima di tre mesi.
MOTIVI RELIGIOSI	Consente di svolgere solo l'attività connessa al proprio ministero religioso.
AFFARI	Permesso di breve durata concesso a chi intende viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative.
GIUSTIZIA	Rilasciato solo per consentire ad uno straniero che si trova all'estero di entrare e soggiornare in Italia per esercitare il diritto di difesa e partecipare ad un processo
ATTESA CITTADINANZA / ATTESA APOLIDIA	Rilasciati solo per consentire la procedura di accertamento della cittadinanza italiana o dello status di apolide.
CURE MEDICHE / RESIDENZA ELETTIVA	Non consentono di svolgere attività lavorativa escluse le casistiche citate nelle tabelle precedenti.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

2.4 INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CORRETTA REGISTRAZIONE DEL DATO SUL PERMESSO DI SOGGIORNO NEL SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO

Una volta riconosciuta la compatibilità tra titolo di soggiorno e svolgimento di attività lavorativa, sarà possibile procedere all'iscrizione al Cpl del cittadino extra-UE. Rispetto ad altre categorie di utenza, questa fase di registrazione sul sistema informativo in uso si distingue per la registrazione dei riferimenti del titolo di soggiorno, non sempre automatica in ragione delle differenti tipologie di titoli di soggiorno, di status degli stessi, delle richieste avanzate dai sistemi informativi. Al fine di rendere le registrazioni coerenti e conformi, in relazione ad ogni possibile stato del permesso di soggiorno o documento equivalente, il MLPS ha fornito delle indicazioni per le Comunicazioni Obbligatorie («Modelli e Regole CO») che vengono riportate nella seguente tabella.

Voci del menù a tendina	Indicazioni per inserimento n° titolo di soggiorno	Indicazioni per inserimento scadenza titolo
PERMESSO	Inserire il numero del permesso di soggiorno in corso di validità	Inserire la data di scadenza riportata sul permesso di soggiorno
IN RINNOVO Il cittadino è in possesso di un documento scaduto per il quale ha richiesto rinnovo (possiede la ricevuta della richiesta)	Indicare il numero di ricevuta rilasciata dall'ufficio postale presso il quale è stata inoltrata l'istanza di rinnovo	In caso di documento "in rinnovo" inserire la data di scadenza del permesso di soggiorno originario , in attesa di rinnovo.
IN ATTESA DI PERMESSO Il cittadino non possiede ancora il permesso di soggiorno ma la ricevuta che attesta la richiesta dello stesso	Inserire il numero della ricevuta	In caso di documento "in attesa di permesso" inserire la data convenzionale 01/01/1900
CARTA PERMANENTE Es. carta di soggiorno permanente rilasciata a familiare di un cittadino italiano o comunitario	Inserire il numero della carta in corso di validità	In caso di "carta permanente" si inserisce la data convenzionale 31/12/2099
ALTRO PROVVEDIMENTO	Inserire la data del provvedimento	Nel caso in cui lo status è valorizzato con il campo "altro provvedimento", si inserisce la data del provvedimento medesimo.
PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER LUNGO-SOGGIORNANTI	Inserire il numero del permesso	Le nuove carte elettroniche riportano, in genere, la dicitura "Carta di soggiorno" o la dicitura "illimitata" L'eventuale scadenza riportata sul permesso di 5 anni è puramente indicativa, in quanto la validità è a tempo indeterminato. Si inserisce pertanto la data convenzionale 31/12/2099

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	



3. FOCUS SUI RICHIEDENTI/TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

3.1 Forme di protezione nell'ordinamento giuridico italiano

I richiedenti e i titolari di protezione hanno diritti riconosciuti a livello internazionale, in virtù della particolare condizione giuridica e di vulnerabilità che li caratterizza.

All'interno della nostra Costituzione, il diritto d'asilo è sancito all'art. 10 comma 3, ove si stabilisce che *“lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica”*.

Il diritto d'asilo costituzionale si è sviluppato attraverso alcune norme fondamentali del Decreto Legislativo n. 286/1998 - Testo Unico Immigrazione - e ha trovato attuazione nell'istituto della **protezione internazionale**, introdotto con il recepimento delle Direttive Europee¹¹, e in particolare con la Direttiva 2004/83/CE, successivamente modificata e sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE, recepita in Italia con D. Lgs 18/2014.

Obiettivo principale della Direttiva Europea 2011/95/UE è stato quello di garantire un **livello minimo di protezione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione**, facendo propria la **definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951**, e prevedendo una **forma complementare di protezione**.

Attualmente, la nozione di protezione internazionale comprende dunque al suo interno due distinti status:

- lo status di rifugiato;
- lo status di protezione sussidiaria.

¹¹

DIRETTIVE EUROPEE IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E RECEPIMENTO NELLA NORMATIVA ITALIANA	
Qualifiche	Direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta Recepita in Italia con D. Lgs 251/07
	Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (Rifusione). Recepita con D. Lgs 18/2014
Accoglienza	Direttiva 2003/9/CE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri Recepita con D. Lgs 140/05, poi abrogato dal successivo D. Lgs 142/2015 che ha recepito la Direttiva 2013/32/UE e la Direttiva 2013/33/UE
	Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) Recepita con D. Lgs 142/2015
Procedure	Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato Recepita con D. Lgs 25/08
	Direttiva 2013/32/UE – recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) Recepita con D. Lgs 142/2015

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

Accanto a queste due tipologie di protezione internazionale, la normativa italiana prevedeva una terza forma di protezione - la protezione umanitaria - che poteva essere concessa qualora, in mancanza dei requisiti per la protezione internazionale, fossero ricorse situazioni meritevoli di tutela per seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, di cui all'art. 5, co. 6, d.lgs. n. 286/98.

Tale tipologia di permesso non può più essere concessa: la norma che consentiva il rilascio di permessi di soggiorno per protezione umanitaria, o "motivi umanitari", è stata abrogata con l'entrata in vigore del DL 113, a partire dal 5 ottobre 2018. Attualmente è consentito, in subordine al riconoscimento della protezione internazionale, il rilascio di permessi di soggiorno per "protezione speciale".

La dicitura "speciale" risulta indicativa del cambio di paradigma occorso, per almeno due ragioni: la forma di protezione nazionale concessa restringe la casistica che ne permette il rilascio, limitandolo ai soli casi in cui la Commissione Territoriale ritenga sussistenti i rischi di persecuzione o di tortura nei confronti del richiedente asilo; la temporaneità del permesso lo configura come una protezione temporanea, data l'impossibilità di conversione in permesso per motivi di studio o lavoro.

Va precisato che l'abrogazione dei permessi per motivi umanitari agisce solo sui nuovi rilasci, senza intervenire su quelli in corso di validità al 5/10/18. Pertanto, è possibile proiettare a tutto il 2020 l'esistenza di permessi di soggiorno per protezione umanitaria riconosciuti dal nostro Stato.

Vediamo nel dettaglio le forme di protezione:

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

LO STATUS DI RIFUGIATO

In riferimento alla Convenzione di Ginevra del 1951, lo **status di rifugiato** è riconosciuto a colui che ***“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo fondato timore, avvalersi della protezione di questo Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”*** (art. 2 co.1 lett e) D. Lgs. n. 251/2007).

Sono considerati **atti di persecuzione** (art. 7 D. Lgs. 251/07):

- atti sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
- atti costituiti dalla somma di diverse misure, tra cui violazione di diritti umani, aventi un analogo effetto sulla persona

Il riconoscimento dello status di rifugiato fa conseguire il rilascio di un **permesso di soggiorno per motivi di asilo di durata quinquennale, automaticamente rinnovabile alla scadenza.**

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

LO STATUS DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

È ammissibile alla **protezione sussidiaria** *“il cittadino di un paese terzo o apolide che **non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato** ma nei cui confronti sussistono **fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto paese**”* (Art. 2, lett. g) D. Lgs 251/2007)

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati **danni gravi** (art. 14 D. Lgs. 251/07):

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il riconoscimento dello status fa conseguire il rilascio di un **permesso di soggiorno per motivi di protezione sussidiaria di durata quinquennale, rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio**. La verifica viene attuata dalla Commissione Territoriale che ne ha determinato l'originario rilascio. Laddove non si riscontri la permanenza delle esigenze di protezione, viene valutata la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno di tipo diverso, ovviamente verificato il possesso dei requisiti normativamente richiesti a tal fine. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria è in ogni caso convertibile, in presenza dei requisiti di legge, in un titolo di soggiorno per motivi di studio, lavoro, famiglia.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

IL RICHIEDENTE ASILO/ RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 142/2015, il **richiedente protezione internazionale** è *“lo straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di chiedere tale protezione”*.

La domanda di protezione internazionale può essere presentata all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso in Italia, oppure presso la Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. Una volta che il richiedente è stato sottoposto alla procedura di foto segnalamento, la polizia procede alla verbalizzazione della domanda su appositi moduli, che vengono poi inviati alla competente Commissione Territoriale, che esaminerà la domanda. Il riconoscimento di una delle tre forme di protezione sopra descritte avviene infatti a seguito di una procedura che prevede innanzitutto la volontà del soggetto di richiedere protezione, nonché la presentazione e la formalizzazione della richiesta presso la Questura, e infine l'esame della domanda da parte della Commissione Territoriale competente e il relativo esito.

Il richiedente ha il **diritto di restare in Italia fino alla decisione relativa alla sua domanda di protezione o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale**. Al richiedente è pertanto rilasciato un **permesso di soggiorno per richiesta asilo** valido nel territorio nazionale **per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale**.

Nella prassi, all'atto della formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, viene rilasciata una **ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale**. Tale ricevuta/attestato nominativo **costituisce a tutti gli effetti permesso di soggiorno provvisorio**.

Il richiedente protezione internazionale **ha diritto all'accoglienza nei centri di prima accoglienza (CPA) e nei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)¹²** per tutto il tempo necessario alla procedura di esame della richiesta.

Una volta conclusa la procedura di esame della richiesta di asilo, solo a coloro i quali sia stata riconosciuta una forma di protezione internazionale, e che abbiano esplicitato la richiesta di prosecuzione dell'accoglienza, per un ulteriore periodo di durata variabile da sei a dodici mesi nella rete

¹² I CAS, istituiti nel 2015, sono strutture aperte su iniziativa delle Prefetture con il coinvolgimento degli Enti Locali. Fino all'introduzione del d.l. 113/18 fornivano una soluzione di riserva, in via “emergenziale”, per ospitare i richiedenti / titolari di protezione che non trovavano posto nella rete SPRAR. Dopo l'introduzione del suddetto decreto, i CAS sono destinati esclusivamente all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. I servizi offerti nei CAS sono volti a soddisfare le esigenze essenziali di accoglienza e di assistenza generica della persona. A questi si aggiunge un pacchetto di servizi di integrazione essenziale:

- l'orientamento al territorio, indicazioni di base sulle caratteristiche della società italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio;
- corsi di lingua italiana, per un numero minimo di sei ore settimanali suddivise in più giorni della settimana;
- l'organizzazione del tempo libero, attraverso attività di tipo ricreativo, sportivo e culturale.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO- AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

dello SPRAR.

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

3.2 I diritti dei richiedenti/titolari di protezione in materia di accesso al lavoro

Per ciò che riguarda il tema dell'accesso al lavoro, la legge italiana in materia di immigrazione e di protezione internazionale, seppur frammentata, restituisce una cornice certa rispetto ai vincoli e alle opportunità normative che regolano l'inserimento nel mercato del lavoro italiano di migranti, richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria, definendo diritti e doveri inequivocabili.

Riepiloghiamo brevemente cosa prevede la normativa italiana sull'immigrazione¹³ e sulla protezione internazionale.

Qualsiasi lavoratore straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa gode di parità di trattamento e piena uguaglianza dei diritti rispetto al lavoratore italiano (art.2, comma 3, D.Lgs n. 286/1998 e succ. mod. Testo Unico sull'Immigrazione). Per "**parità di trattamento**" si intende l'obbligo di garantire le stesse condizioni di lavoro a lavoratori che si trovano nella medesima condizione, quindi, per esempio, avere il diritto alla medesima retribuzione; invece per "**parità di opportunità**" si intende il diritto ad uguali possibilità di avviamento e di accesso al lavoro, sia subordinato che autonomo. Il principio della parità di opportunità e di trattamento include il **divieto di qualsiasi forma di discriminazione**, anche indiretta, ovvero attuata con l'adozione di criteri e disposizioni che pongono il lavoratore straniero in una posizione svantaggiata rispetto al lavoratore italiano.

In particolare, per ciò che riguarda i richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria:

- I titolari dello **status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria e i beneficiari di protezione umanitaria** hanno diritto di godere del **medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro** subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale, per il tirocinio sul luogo di lavoro e **per i servizi resi dai centri per l'impiego**.
- I soli **rifugiati** possono accedere anche al **pubblico impiego**, con le stesse limitazioni previste per i cittadini comunitari (esclusione per posti che comportino esercizio effettivo di pubblico potere: magistratura, dirigenza pubblica etc.).
- A tutti i beneficiari di protezione internazionale o umanitaria è garantita la **libertà di circolare e lavorare in tutto il territorio italiano**, mentre **nello spazio Schengen è possibile la sola circolazione, in esenzione del visto, per un massimo di tre mesi**. Ai fini dell'espatrio, il rifugiato ha il diritto di ottenere il documento di viaggio ex Convenzione di Ginevra, mentre i titolari di un permesso per protezione sussidiaria o umanitaria possono ottenere un titolo di viaggio per stranieri solo se impossibilitati a ottenere il passaporto dalle autorità del proprio paese di origine.
- Dopo cinque anni di permanenza in Italia, i **beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria)**, in presenza di determinati requisiti reddituali, hanno diritto di chiedere il **Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo**, un documento a tempo illimitato che consente di **accedere al mercato del lavoro in tutta l'Unione Europea**, secondo le condizioni poste dai

¹³ D. Lgs. n. 286/98 o Testo Unico Immigrazione e DPR n. 394/1999 e successive modificazioni

LINEA 2	PIANO OPERATIVO ANPAL SERVIZI 2017-2020 LINEA 2 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO TARGET SVANTAGGIATI	
VERSIONE N°3 DEL 30.11.2018	VADEMECUM PER LA GESTIONE DEGLI ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI LEGATI ALLA DISCIPLINA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO	

singoli stati membri. Tale possibilità è esclusa per i beneficiari di protezione umanitaria, in quanto non ammissibili al rilascio per permesso UE per lungo soggiornanti.

- Per ciò che riguarda i **richiedenti asilo/protezione internazionale**, al fine di supportare l'accesso al mercato del lavoro sin dall'inizio del percorso di accoglienza, il Decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 ha disposto che i richiedenti protezione internazionale **possano svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda**. Per questa categoria di migranti, il permesso di soggiorno per richiesta asilo vale come documento di riconoscimento ed il requisito della residenza è soddisfatto dal semplice domicilio, coincidente con l'indirizzo della struttura presso cui il richiedente è accolto (vedi box dedicato a pagina 8). Il richiedente asilo non può però convertire il permesso di soggiorno in motivi di lavoro.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sulla protezione internazionale e umanitaria, si consiglia la consultazione dell'area "protezione Internazionale" del portale www.integrazionemigranti.gov.it¹⁴.

¹⁴ <http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/ProtezioneInternazionale/Pagine/default.aspx>